



## Sconto Iva su manodopera e parti autonome installate

**26 LUGLIO 2018**

Le cosiddette “parti staccate” del bene significativo (vedi zanzariere o grate rispetto alla finestra), se autonome dal punto di vista funzionale rispetto al manufatto principale, non sono da ricomprendere nel valore di acquisto ai fini dell’agevolazione Iva, ma confluiscono direttamente nel valore pattuito della manodopera.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare 15/E del 12 luglio 2018, ha fatto il punto sulle novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 proprio in materia di regime Iva agevolato.

Com’è noto, in aggiunta ai bonus 50%-65% sui lavori edili, di manutenzione straordinaria o risparmio energetico, vi è anche lo sconto Iva. In edilizia, come del resto in altri ambiti, l’aliquota ordinaria dell’Iva è pari al 22%; talvolta però possono essere applicate anche le due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento.

**L’aliquota del 4%**, ad esempio, pur non essendo mai applicata per gli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, viene invece applicata - oltre agli ovvi casi di acquisto dell’abitazione prima casa - anche sugli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e precisamente per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati a tale scopo.

**L’aliquota del 10%**, invece, oltre al caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi diversi dalla prima casa, è applicata anche per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia, per manutenzioni tanto straordinarie quanto ordinarie.

Come previsto dal regolamento, **l’Iva al 10% riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso**, vale a dire il lavoro svolto ai fini del completamento dell’opera **dopo l’acquisto dei prodotti.**

Per quanto riguarda invece l’acquisto, quindi il costo dei prodotti stessi, **l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto**, cioè “a condizione – scrive l’Agenzia – che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione”. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta.

Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa da cui si acquistano i prodotti da installare (la ditta, in pratica, ne anticipa l’acquisto dal fornitore e poi li mette in conto al cliente assieme alla manodopera).

**È in questo caso – appunto – che l’Iva al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, proprio perché l’acquisto è ricompreso nel contratto.**



*Studio Futurooffice*  
*Consulenza e Gestione Aziendale - Fiscale & Tributaria*

7879001

*Rocco Rag. Salmarè*

Tale principio trova però **una sua eccezione**, una sua regolamentazione ad hoc, proprio **nel caso di quei beni cosiddetti "significativi"** quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre '99 e sono, nello specifico:

**ascensori e montacarichi,**  
**infissi esterni e interni,**  
**caldaie,**  
**videocitofoni,**  
**apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,**  
**sanitari e rubinetteria da bagno,**  
**impianti di sicurezza.**

Proprio su questi l'Agenzia si sofferma nella Circolare 15/E.

Si parta dal presupposto che solo in un caso la cessione dei beni significativi è soggetta per intero all'Iva intermedia con aliquota al 10%, ovvero quando

**"il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione".**

altrimenti vale la regola secondo cui il 10% viene applicato "solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo troverà invece applicazione l'aliquota nella misura ordinaria".

**Considerando allora che per "valore complessivo" l'Agenzia intende il prezzo di acquisto + la manodopera**, facciamo un esempio pratico

ipotizziamo una manodopera di 1.500 euro e un prezzo di acquisto pari a 3.000 euro (valore complessivo 4.500 euro):

in tal caso l'Iva al 10% sarebbe applicata su tutti i 1.500 euro della manodopera, più sui 1.500, dei 3.000 complessivi, spesi per l'acquisto.

Quindi sugli altri 1.500 euro dell'acquisto si applicherà invece l'Iva ordinaria al 22%. Riguardo infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questi dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere assoggettato ad aliquota ridotta.

E qui rientra in gioco la Circolare AdE, perché "per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi, si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni, siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell'aliquota applicabile".

Ora, **la verifica sulla rilevanza o meno rispetto al bene va verificata necessariamente "in base all'autonomia funzionale"**.

L'Agenzia, ad esempio riporta i casi pratici delle tapparelle, zanzariere o grate di sicurezza. In altri termini "le parti staccate, solo



*Studio Futurooffice*  
*Consulenza e Gestione Aziendale - Fiscale & Tributaria*

7879001

*Rocco Rag. Salmarè*

se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo, *ndr*) non sono comprese nel valore del bene ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota al 10 per cento.

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest'ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota Iva del 10 per cento, nel valore dei beni significativi".

Di conseguenza, per concludere, se l'intervento dovesse riguardare l'installazione/sostituzione di una sola "componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente)", ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata "il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi" quindi iva 10%.

		Iva 10%		Iva 22%	
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva
<i>Mano d'opera</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,00</i>	-	-
<i>Merce</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>330,00</i>
		<i>3.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>330,00</i>
<i>Totale Imponibile</i>	<i>4.500,00</i>				
<i>Totale iva</i>	<i>630,00</i>				
<i>Totale fattura</i>	<i>5.130,00</i>				